

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 9.

Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, concede contributi integrativi delle quote di risorse statali a favore dell'imprenditoria femminile, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile).

Art. 2
(Beneficiari)

1. I contributi integrativi delle quote di risorse statali sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

Art. 3
(Presentazione ed istruttoria delle domande)

1. Al fine della concessione dei contributi integrativi di cui all'articolo 1, i soggetti beneficiari devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di imprenditoria femminile.
2. La struttura regionale competente in materia di impen-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 9 du 31 mars 2003,

portant octroi de subventions en complément des aides d'Etat relatives aux actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objectifs)

1. Afin de promouvoir la parité réelle et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'activité économique et entrepreneuriale, la Région accorde des subventions en complément des aides d'Etat au profit de l'entrepreneuriat féminin, aux termes des articles 12 et 13 du décret du président de la République n° 314 du 28 juillet 2000 portant règlement de simplification de la procédure concernant la réglementation de la démarche relative aux actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin.

Art. 2
(Bénéficiaires)

1. Les subventions en complément des aides d'Etat sont octroyées aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 215 du 25 février 1992 relative aux actions positives au profit de l'entrepreneuriat féminin.

Art. 3
(Présentation et instruction des demandes)

1. Pour accéder aux aides complémentaires visées au premier article de la présente loi, les intéressés doivent présenter une demande au service régional compétent en matière d'entrepreneuriat féminin.
2. Le service régional compétent en matière d'entrepreneu-

ditoria femminile trasmette le domande alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta s.p.a.), la quale, direttamente o tramite società controllata, provvede all'istruttoria delle stesse con le modalità di cui all'articolo 13 del D.P.R. 314/2000; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.

Art. 4

(Criteri di priorità per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sentite la Consigliera di parità e la Consulta regionale per la condizione femminile, individua con propria deliberazione i criteri di priorità per la concessione dei contributi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze regionali di programmazione e sviluppo.

Art. 5

(Concessione, diniego e revoca dei contributi)

1. La concessione, il diniego e la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l. 215/1992 e al D.P.R. 314/2000, in quanto compatibili.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 102.500 a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005 sugli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), e alla relativa copertura si provvede:
 - a) per annui euro 25.000 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio);
 - b) per annui euro 77.500 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), previsto al punto B.1.1. (Integrazione contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile») dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

riat féminin transmet lesdites demandes à la société financière de la Vallée d'Aoste (Finaosta S.p.A.) qui procède – directement ou par le biais d'une société dont elle détient le contrôle – à l'instruction des demandes, conformément aux modalités visées à l'article 13 du DPR n° 314 de 2000 ; à cette fin, la Région établit une convention spécifique en vue de régler les rapports découlant de l'activité de conseil, y compris la question relative au montant des rémunérations à verser.

Art. 4

(Critères de priorité pour l'allocation des aides)

1. Après consultation de la conseillère pour la parité et de la Conférence régionale pour la condition féminine, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères de priorité pour l'allocation des aides, dans le but d'adapter les facilités financières aux exigences régionales en matière de programmation et de développement.

Art. 5

(Octroi, refus et révocation des aides)

1. L'octroi, le refus et la révocation des aides sont décidés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 6

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente loi, s'appliquent, mutatis mutandis, les dispositions visées à la loi n° 215 de 1992 et au DPR n° 314 de 2000.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi se chiffre à 102 500 euros à compter de l'année 2003.
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est imputée aux objectifs programmatiques 2.1.6.01. (Conseils et charges) et 2.2.2.16. (Actions dans le domaine de la politique de l'emploi) de l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région pour l'année 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 et est couverte à raison de :
 - a) 25 000 euros par an par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 47802 (Subventions pour les initiatives et manifestations économiques et pour le renforcement des activités économiques) de l'objectif programmatique 2.2.2.11. (Actions promotionnelles relatives au commerce) ;
 - b) 77 500 euros par an par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), prévu au point B.1.1. (Subventions en complément des aides prévues à la loi n° 215 du 25 février 1992 relatives aux actions positives au profit de l'entrepreneuriat féminin) de l'annexe n° 1 des budgets annuel et pluriannuel.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 marzo 2003.

Il Presidente
LOUVIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 188

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 39 del 13 gennaio 2003);
- presentato al Consiglio regionale in data 15 gennaio 2003;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e IV in data 5 febbraio 2003;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 26 febbraio 2003 e relazione del Consigliere FIOU;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 4 marzo 2003 e relazione del Consigliere OTTOZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 2003, con deliberazione n. 3115/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 26 marzo 2003.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino Ufficiale, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
31 MARZO 2003, N. 9

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 prevede quanto segue:

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les modifications qui s'imposent.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 31 mars 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 188

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 39 du 13 janvier 2003) ;
- présenté au Conseil régional en date du 15 janvier 2003 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II^{ème} et IV^{ème} en date du 5 février 2003 ;
- examiné par la IV^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 26 février 2003 et rapport du Conseiller FIOU ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 4 mars 2003 et rapport du Conseiller OTTOZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 mars 2003, délibération n° 3115/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 26 mars 2003.

«12. Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

1. Le regioni e le province autonome possono disporre per ciascun anno un'integrazione delle quote di risorse statali di cui all'articolo 11, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La misura minima di tali fondi per ciascuna regione o provincia autonoma è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali per la stessa stanziata nell'anno precedente per l'indice di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile e risulta così inversamente proporzionale al tasso regionale di disoccupazione femminile. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'importo dei fondi

stanziate da ciascuna regione o provincia autonoma è fissato nella misura minima di un miliardo di lire.

2. Nel caso di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono individuare criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo, per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra zero e dieci, da attribuire alle iniziative interessate.
3. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le risorse stanziate ed i criteri eventualmente indicati da utilizzare per le graduatorie di cui all'articolo 13, comma 5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministero rende noto l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione o provincia autonoma ed i criteri di priorità di cui al comma 2, con lo stesso decreto di cui all'articolo 9, mediante il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande.»

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 prevede quanto segue:

«13. Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia provveduto all'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, la domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito con circolare del Ministero, è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'iniziativa avrà luogo. In mancanza della suddetta integrazione si applicano le procedure di cui all'articolo 14.
2. La domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, è sottoscritta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dal legale rappresentante dell'impresa ed è trasmessa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i termini di cui all'articolo 9. Nel primo caso fa fede il timbro postale recante la data di spedizione.
3. La regione o la provincia autonoma competente trasmette al Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale.
4. Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità indicati dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
5. Le domande ammissibili sono inserite in graduato-

rie, articolate nei seguenti macrosettori:

- a) macrosettore «agricoltura»;
 - b) macrosettore «manifatturiero e assimilati»;
 - c) macrosettore «commercio, turismo e servizi».
6. Nel macrosettore «agricoltura» sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: «manifatturiero e assimilati» sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: «commercio, turismo e servizi» sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a più attività si fa riferimento all'investimento prevalente.
 7. All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 4, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concesso.
 8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori, di cui ai commi 5 e 6, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore.
 9. La regione o la provincia autonoma competente approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
 10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute.
 11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Ministero diffida la regione o la provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Se la regione o la provincia autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero è effettuata nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle risorse statali disponibili, provvedendo altresì all'approvazione e alla pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni.
 12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome.
 13. Ciascuna regione o provincia autonoma adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.»

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 prevede quanto segue:

«2. *Beneficiari.*

1. *Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:*

a) *le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria,*

dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) *le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.».*

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ Vedasi nota 1.